Procedimento n° 1/2026 2/2026

Decisione n° 1/2026

COLLEGIO REGIONALE DEL VENETO DEI PROBIVIRI ANACI

Il Collegio, nella sottoindicata composizione

composto da:

ANDREA ANDRICH – Presidente-Relatore

GIORGIO NACCARI – Vice Presidente-

MONICA MARCON - Segretario

GIANFRANCO JACONIS – Consigliere -

ALESSANDRO PISANU – Consigliere -

Nel procedimento n° 1/20226 (che porta unito il n° 2/2026), incardinato nei confronti di iscritto ad ANACI

Con due distinti e pressoché speculari esposti due associati Anaci, investivano questo Collegio della verifica della compatibilità deontologica della condotta ascritta dell'attinto, mediante comunicazioni che pervenivano per il tramite della competente segreteria provinciale di appartenenza.

All'esito della disamina operata dal Collegio nella totalità dei suoi componenti, nella seduta del 07 luglio 2026, previa verifica sulla regolarità formale degli esposti e della loro tempestività e non manifesta infondatezza, veniva disposta l'apertura di due procedimenti poi riuniti, attesa ritenuta la sovrapponibilità dell'unica condotta, la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva dei medesimi.

Veniva, conseguentemente, formalizzata l'incolpazione e fissata la seduta del 17 luglio 2026 ad ore, rispettivamente, 15,00 e 16,00, per la trattazione dei due affari.

A detta seduta intervenivano personalmente, dopo preventivo articolato contraddittorio tra le parti, sia l'attinto che i due esponenti.

Si procedeva all'audizione dell'attinto e dei due esponenti.

Il procedimento veniva, da ultimo, differito alla seduta del 25.09.2026 ad h. 15.00, considerato il legittimo impedimento del Presidente per la seduta originariamente fissata (differimento ritualmente comunicato alle parti) al quale non comparivano né l'attinto, né gli esponenti.

Nella seduta del 25 settembre 2025 (espletati gli incombenti di rito ed individuati gli atti utilizzabili a' fini della decisione), il Collegio adottava, all'unanimità dei suoi componenti, la seguente

DECISIONE

sugli esposti presentati e trasmessi dalla segreteria della sede territoriale di appartenenza dell'attinto il 01.04. 2026

I due distinti esposti degli associati, riguardano il medesimo fatto.

Per tale ragione i due distinti procedimenti, all'esito della fase istruttoria, stante l'evidente connessione, sono stati riuniti nella seduta del 17 luglio 2026.

Le contestazioni, sostanzialmente sovrapponibili, salva la diversa identità degli esponenti, sono state definite nei rispettivi avvisi a comparire, ritualmente comunicati all'attinto, comparso, in data 13 maggio 2026, all'attinto e sono atti da aversi in questa sede integralmente trascritti e riportati.

All'associato veniva contestata:

- la violazione dell'art. 63 dello Statuto, sotto il profilo dell'ascritta violazione dell'obbligo associativo di rispettare i canoni di lealtà, probità, e competenza;
- nonché degli artt. 15, 12 co., 1 e 2, 10 e 9 co.1. del C.D.C.P.

Nello specifico, si imputava all'attinto di aver pubblicato il 24 marzo 2026, sulla piattaforma Facebook, nel profilo aperto e liberamente accessibile da ogni altro associato, un post contenente affermazioni ritenute diffamatorie e

lesive dell' onorabilità personale dei due esponenti, che venivano definiti (unitamente ad altri) "*grandi dirigenti incapaci di un confronto sui social perché non è la sede e nei consigli nazionali, urlando ed impedendo il confronto*" definendoli, al tempo stesso, quali portatori di "*autoreferenzialità e falsa solidarietà professionale, fermo poi mirare ad escludere quanta più concorrenza possibile, nel tentativo di accaparrare clientela*", contestualmente accusandoli di essere "*l'antitesi dell' associazionismo*" (per il resto si rinvia all'avviso di convocazione, contenente l'esatta riproduzione del contenuto del post).

Le parti, pur non essendo espressamente previsto (ma neppure espressamente vietato) rassegnavano le rispettive (plurime ed articolate) difese, che il Collegio riteneva, comunque, acquisibili e valorizzabili a' fini della decisione, unitamente agli esposti (e correlativi allegati), nonché alle dichiarazioni rese in sede di istruttoria da esponenti ad attinto.

Nella seduta del 25 settembre 2026, la cui fissazione è stata ritualmente comunicata a tutte le parti, il Collegio tratteneva il procedimento in decisione, riservandone il deposito nei termini e nelle forme definiti dal regolamento a suo tempo adottato.

Prima di passare alla disamina del merito, si rende necessario confermare, per le ragioni già delibate, la positiva valutazione di procedibilità degli esposti, sia sotto il profilo della non manifesta infondatezza, sia sotto quello della tempestività.

I fatti, nella loro oggettiva perimetrazione, anche in forza delle dichiarazioni rese dall'attinto, che riconosceva trattarsi di espressioni "caustiche" confermando la soggettiva riferibilità a sé dei post richiamati nell'esposto, possono ritenersi pacificamente acquisiti.

In sede di audizione, infatti, l'attinto ha confermato:

1. di aver postato il messaggio in questione nel profilo Facebook pubblico, e liberamente accessibile, di altro associato,
2. di avere consapevolezza che si trattava, per l'appunto, di profilo

"pubblico" e, dunque, accessibile liberamente e da un'indistinta generalità di soggetti;

3. di essere consapevole che i giudizi da lui espressi, scritti e pubblicati, potevano essere conosciuti da una generalità indistinta di utenti.

L'attinto precisava, inoltre, che le dichiarazioni espresse si riferivano, in modo generico, all'intera dirigenza, compresi gli esponenti.

Osserva preliminarmente il Collegio che la vicenda si inserisce nel contesto dell'ultima campagna elettorale per il rinnovo delle cariche associative.

E', peraltro, consequenzialmente evidente che il Collegio è chiamato a giudicare della compatibilità deontologica delle espressioni veicolate, nella loro oggettiva consistenza, essendo, all'evidenza, preclusa (né intendendo determinarsi in tal senso) la valutazione sul merito degli sviluppi dell'agone elettorale.

Infatti, quel che questo Collegio è chiamato a valutare non sono le ragioni "meritali" e l'effettivo dispiegarsi di queste ultime o, peggio ancora, l'atteggiarsi sostanziale delle contrapposte posizioni, ma solo se, considerate le effettive modalità di manifestazione e divulgazione, la condotta dell'attinto possa (o meno) essere qualificata come lecito "diritto di critica", ovvero se la medesima, trascendendone oggettivamente i confini, si traduca, in concreto, in gratuita denigrazione dell'"antagonista", che è destinatario dei giudizi manifestamente denigratori.

In quest'ultimo caso si contraddicono i canoni comportamentali che il codice deontologico richiede all'associato, proprio perché tale, ed in quanto tale tenuto a manifestare, anche verso l'esterno, una specifica professionalità che si deve caratterizzare puntualmente in ragione dell'appartenenza associativa.

In questo contesto, a prescindere dal contesto elettorale, che può aver sollecitato l'intervento dell'attinto, cale solo verificare se le espressioni usate risultino deontologicamente compatibili in relazione agli specifici

obblighi di “probità” statutariamente imposti all’attinto.

Sotto questo profilo ritiene il Collegio che la condotta dell’associato (tanto sotto il profilo formale, quanto sotto quello del contenuto oggettivo dei giudizi espressi) non possa trovare giustificazione o esimente alcuna.

Sotto l’aspetto formale rileva risolutivamente un fatto: l’aspra (“caustica”) critica non è segregata nel contesto afferente nelle sedi proprie nelle quali manifestamente si esterna il contendere elettorale, ma è ancora in un contesto pubblico, accessibile, come già rilevato, ad un numero indistinto di utenti, potenzialmente estranei all’associazione.

Una platea indistinta di utenti, dunque, potevano esser messi a conoscenza di giudizi oggettivamente diffamatori. In sede di audizione l’attinto ha riconosciuto essere “caustici” i giudizi espressi, quindi, in senso proprio, mordaci, aspri, graffianti e taglienti, tipici di una critica severa o ironica.

Queste caratteristiche prescindono oggettivamente dalla normale dialettica elettorale e dal doveroso “rispetto” al quale deve conformarsi il confronto tra gli associati.

Quanto poi al contenuto delle affermazioni censurate ne va sicuramente affermata l'esorbitanza, rispetto all’ambito perimetrato dal semplice diritto di critica, sotto il profilo (quantomeno, ma risolutivamente) della loro significanza semantica.

Se è certamente vero che gli obblighi di lealtà, correttezza, dignità, decoro e leale collaborazione (a maggior ragione verso i dirigenti), debbono caratterizzare la condotta dell’associato in ogni frangente della sua concreta manifestazione, ancor più tali obblighi rilevano nel contesto elettorale, il quale sottende, pur sempre, un implicito obbligo di verità.

Sotto questo profilo, dunque, va rilevato che proprio l’appartenenza all’associazione, impone l’obbligo di incanalare il diritto di critica, pur sempre legittimamente esercitato, nelle forme e nelle sedi di leale e rispettoso confronto elettorale a ciò istituzionalmente deputate.

Tra di esse non può certo esser ricompreso un profilo social “pubblico”

(come tale, e perché tale, sottratto alle statutarie perimetrazioni istituzionali), nel quale vengono postate non critiche a scelte per così dire "di politica associativa o gestionale", bensì attacchi personali, volti a censurare il comportamento dei singoli "dirigenti".

Anche se l'attinto ha dichiarato che le espressioni erano genericamente rivolte a tutti i dirigenti, di fatto le medesime risultano espressamente riferite ad alcuni di essi.

Ed infatti l'attinto medesimo ha riferito di essersela presa con gli esponenti "*perché erano gli ultimi con i quali aveva avuto diverbi in prossimità del post*", così riconoscendo la consapevolezza dell'indistinta divulgazione ("*quello che scrivevo poteva essere letto da molte persone*").

In ogni caso, la manifestazione del libero pensiero deve svolgersi nel rispetto del decoro professionale e secondo i canoni della "dignità professionale".

La ritenuta esorbitanza (o, se si preferisce il termine propalato dall'attinto, la causticità) delle espressioni usate è, peraltro, confermata dalla stessa audizione dell'associato: costui riferisce che il "contrasto" riguardava la questione (strettamente "politica" e che, dunque, esula dall'ambito della cognizione assegnata a questo Collegio) della obbligatorietà della c.d. certificazione U.N.I..

Il contenuto del post non fa neppure cenno di tale aspetto, ma trascende in accuse personali ed in considerazioni sull'operato dei singoli "dirigenti", purtuttavia considerati nell'esplicazione della loro attività professionale (per esempio accusandoli di "accaparramento di clientela").

Basta, dunque, un raffronto, neppure troppo approfondito, tra quanto dichiarato a questo Collegio dall'attinto e quanto, invece, riportato nel post oggetto del presente procedimento, per avere immediata contezza dell'assoluta diversità di prospettiva.

L'attinto non contesta "una singola" scelta, ma si scaglia contro i dirigenti (e gli esponenti) senza neppur far riferimento a dissensi di ordine

“sostanziale”, che avrebbero potuto assurgere a legittimo diritto di critica, ancorché discutibile risulti, comunque, il mezzo di comunicazione utilizzato.

Non si fa parola della questione “certificazione”, ma ci si limita alla esternazione di giudizi oggettivamente aggressivi, ingiustificatamente censori, che non sono riferiti a scelte “politiche” o gestionali, ma sono rivolte specificatamente agli esponenti e risultano indirizzati a denigrare, senza apparente ragione o prova, loro supposte personali condotte.

Infatti si parla di “incapacità” (usando l’espressione – sicuramente denigratoria – di “grandi dirigenti”) e di rifiuto del confronto associativo, di condotte inurbane (“urlando”), adducendo “autorefernzialità”, facendo anche larvatamente intendere che tutto ciò si collega ad un fine non certo “nobile”: la “falsa solidarietà professionale” e l’essere “l’antitesi dell’associazionismo”, che sarebbero – di contro – un’opzione comportamentale volta “all’accaparramento di clientela”, al fine di “escludere più concorrenza possibile”.

Tali gratuite affermazioni (in sé oggettivamente lesive ed inappropriate) integrano la piena violazione dei precetti comportamentali e deontologici contestati all’attinto, anche considerando che essi non presentano (ed il loro oggettivo tenore non consente neppure di individuare) un oggettivo collegamento con un contesto “politico ed elettorale”, proprio nei termini specificati dall’attinto anche in sede di audizione, il che rende ulteriormente privo di giustificazione la condotta dell’attinto

Non può, dunque, che necessariamente seguirne l’affermazione di responsabilità dell’associato per tutti gli illeciti contestati, da ricondurre, peraltro, ad un’unica condotta continuativa.

Affermata, quindi, la responsabilità dell’associato, ritiene il Collegio di poter escludere tanto la sanzione minima, considerata l’oggettiva gravità della condotta, quanto quella massima dell’esclusione (sicuramente sproporzionata rispetto alla oggettiva caratterizzazione della condotta

contestata).

Sanzione appropriata si appalesa – dunque – quella della **sospensione**, che sembra equo determinare nella misura di **mesi due**.

Per Tali Ragioni

il **COLLEGIO REGIONALE DEL VENETO DEI PROBIVIRI ANACI**, nella composizione in intestazione richiamata ed all'unanimità, visti

- gli artt. 59, 60 e 63 dello Statuto e del Regolamento ANACI;
- gli artt. 15, 12 co., 1 e 2, 10 e 9 co.1. del Codice Deontologico e di Condotta Professionale ANACI;
- gli art. 18, 19 e 20 del Regolamento del Collegio dei Probiviri ANACI VENETO del 31 Maggio 2023

D I C H I A R A

l'attinto responsabile di tutte le contestazioni ascrittegli e, per l'effetto

IRROGA

al predetto la sanzione disciplinare della **sospensione** dall'Associazione ANACI per la durata di **mesi due**.

Seguono le prescrizioni sulla comunicazione della decisione.

Così deciso a Venezia-Mestre, il 24 settembre 2026

Il Presidente relatore

avv. Andrea Andrich

Il Consigliere segretario

avv. Monica Marcon